

COMUNE DI SANGUINETTO

(Provincia di Verona)



PARERE DEL REVISIONE UNICO DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 28 DEL 13.07.2019 AVENTE AD OGGETTO “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - Art. 193, Art. 175 comma 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267”

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 24 LUGLIO 2019 il Revisore dei Conti

ESAMINATA la proposta di deliberazione n. 28 del Consiglio Comunale ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio- presa d’atto del permanere degli equilibri (art. 193 D. Lgs. n. 267/2000);

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 13 del 07/03/2019, relativa all’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 19 del 16/04/2019, relativa all’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2018;

VISTO il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTI il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ATTESO che:

- l’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:
 2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
 - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;*
 - c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione “*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
- l’articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l’assestamento generale di bilancio;
- il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in

particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

TENUTO CONTO quindi, alla luce di quanto sopra che:

- entro il 31 luglio 2019 occorre procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio adottando contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: "l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (per l'anno 2015, entro il 31 ottobre). Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.";
- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;
- per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31/7/2015.

RILEVATO che:

- a) permangono gli equilibri generali di bilancio, così come da verbale sugli equilibri di bilancio del Responsabile dell' Area Finanziaria;
- b) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- c) sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- d) è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- e) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- f) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- g) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- h) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

TANTO PREMESSO E RILEVATO

➤ PRENDE ATTO

- della coerenza di utilizzo dell'avanzo di amministrazione con destinazione in parte corrente a spese una tantum non ricorrenti per euro 5.500,00, mentre la rimanente parte è destinata in conto capitale per euro 106.600,00;
- che le opere in conto capitale sono finanziate con euro 390.000,00 già incassati dalla cessione di diritto di superficie delle antenne telefoniche che a bilancio erano stati destinati al polo scolastico (progetto ora accantonato). Opere che ammontano complessivamente ad euro 363.600;

- dell'avvenuta osservanza di quanto previsto dagli artt. 193 e 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'assenza di presupposti e condizioni per l'adozione di provvedimenti in materia. Pertanto il Revisore da atto del permanere dell'equilibrio di bilancio esistente.

➤ **GIUDICA**

- **coerente** la variazione di assestamento generale proposta;
- **congrui** gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio dopo la presente variazione, sulla base delle obbligazioni già assunte e da assumere dal Comune;
- **attendibili** le previsioni di entrata sulla base degli accertamenti finora realizzati e realizzabili sulla base del trend storico;
- **coerente** la previsione di competenza con gli obiettivi del nuovo saldo di finanza pubblica per il triennio 2018/2020.

- **INVITA** il Responsabile del Servizio Finanziario ad allegare il presente verbale alla proposta di delibera in oggetto.

Dott. Giuseppe Alessio
(documento sottoscritto con firma digitale)